



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/04/2012

=====  
ADDI' 13/04/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO  
COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	IOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MATTEI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 141

Oggetto:

Comune di Viterbo (Vt). Variante al P.R.G., in Via Monfalcone, da  
Zona F Sottozona F2 - Servizi ed attrezzature pubbliche a livello  
locale - a Zona B Sottozona B4 - Saturazione e Sostituzione  
edilizia. Esecuzione della sentenza dei T.A.R. Lazio Sez. II bis  
n. 10465/07. Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 20.04.2010.  
Approvazione.



141 13 APR. 2012 fu



**Oggetto: Comune di Viterbo (Vt).**  
Variante al P.R.G., in Via Monfalcone, da Zona F Sottozona F2 – Servizi ed attrezzature pubbliche a livello locale - a Zona B Sottozona B4 - Saturazione e Sostituzione edilizia.  
Esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II bis n. 10465/07.  
Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 20.04.2010.  
**Approvazione.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica.**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;  
**VISTA** la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;  
**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;  
**VISTA** la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;  
**VISTA** la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;  
**VISTO** l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio" e successive modificazioni;  
**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;  
**VISTO** il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;  
**PREMESSO** che il Comune di Viterbo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato in data 16.04.1959 e di successiva Variante Generale approvata con D.G.R. n. 3068 del 10.07.1979;  
**VISTA** la deliberazione commissariale n. 1 del 20.04.2010, con la quale il Comune di Viterbo (Vt) ha adottato la variante al P.R.G., in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II bis, n. 10465/07, da Zona F Sottozona F2 – Servizi ed attrezzature pubbliche a livello locale a Zona F Sottozona F4 – Servizi ed attrezzature privati -;  
**PRESO ATTO** che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi e nelle forme di legge, è stata presentata una osservazione in ordine alla quale il Commissario ad Acta con deliberazione n. 2 del 16.11.2010 ha formulato le proprie controdeduzioni, respingendo la medesima osservazione;  
**RILEVATO** che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 192/3 reso nella seduta del 07.07.2011, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale Allegato A, ha ritenuto che la suddetta Variante sia meritevole di approvazione, con le modifiche



141 13 APR. 2012 R

da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967 n. 765. Con il medesimo voto il citato Consesso ha, contrariamente a quanto deciso con Delibera commissariale n. 2/2010, condiviso quanto contenuto nella osservazione presentata ed ha, conseguentemente, invitato il Commissario ad acta a prenderne atto con successiva deliberazione.

**VISTA** la nota n. 438014 del 10.10.2011 con la quale lo stesso Comitato Regionale per il Territorio ha trasmesso al Commissario ad Acta del Comune di Viterbo (Vt) copia del suddetto voto n. 192/3 del 2011 invitandolo a formulare, in merito alle modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67;

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 3 del 02.11.2011 con la quale il Comune di Viterbo (Vt) ha preso atto del citato voto n. 192/3/2011 del C.R.p.T. senza produrre controdeduzioni al riguardo;

**VISTA** la nota n. 89561 del 07.04.2010 con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Difesa del Suolo - ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 2649/1999, sulla Variante urbanistica Zona F 2 in Via Monfalcone, nel Comune di Viterbo (Vt) a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante dell'atto di approvazione delle Norme d'Attuazione:

- 1) *Siano rispettate tutte le prescrizioni della carta delle Idoneità territoriale, riportate nello studio geologico a firma del dott. Geol. L. Nolasco, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno;*
- 2) *Prima della realizzazione dei fabbricati, in ogni singolo spiccatto, siano realizzate approfondite indagini geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo, ed analisi geologico-tecniche di dettaglio, finalizzate a determinare i parametri geotecnici ed idrogeologici utili alla progettazione;*
- 3) *I risultati delle indagini geognostiche dovranno essere utilizzati per valutare la stabilità dei fronti di scavo e valutare le caratteristiche di portanza dei terreni. Sia verificata la consistenza e lo spessore del livello alterato, e, al fine di contrastare le eventuali disomogeneità e possibili cedimenti, si dovranno adottare soluzioni strutturali idonee per le fondazioni;*
- 4) *Nel caso in cui, in seguito alle indagini in sito, sia riscontrata la presenza di terreni mediamente compressibili e particolarmente cedevoli (terreni di riporto e alluvioni medie - recenti di fondovalle), il piano di posa delle fondazioni dovrà essere approfondito a superare tali spessori e il trasferimento dei carichi dovrà avvenire su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico e dotato di buone capacità portanti;*
- 5) *Le indagini geognostiche siano accompagnate da indagini idrogeologiche con il posizionamento di piezometri per la misura del livello di falda, ed in presenza di falda acquifera superficiale, il piano di posa delle fondazioni dovrà essere previsto al di sopra di 1,5 metri dal livello statico massimo della falda acquifera;*
- 6) *Ogni sbancamento dovrà essere lasciato aperto per il minore tempo possibile e*



141 13 APR. 2012 R

dovrà essere preceduto da opere di contenimento provvisorie, al fine di garantire la stabilità delle aree di lavoro e l'incolumità del personale impiegato; siano comunque realizzate tutte le necessarie opere di sostegno definitive;

- 7) Siano adottate le necessarie opere di regimazione idraulica, che favoriscano il deflusso e l'allontanamento dal terreno delle acque di filtrazione;
- 8) Siano eseguite tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa vigente in materia (NTC 2008 e successive);
- 9) Il materiale terroso e lapideo proveniente dagli scavi sia impiegato stabilmente in loco, e quello eventualmente in esubero sia smaltito nel rispetto della normativa vigente (Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, DGR 816 del 21.11.2006 e sue modificazioni, di cui all'art. 23 della L.R. 28.12.2007 n. 26);
- 10) Il proponente dovrà verificare se l'intervento rientra tra quelli soggetti a Verifica di Impatto Ambientale o a V.I.A., ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e succ. modif.;
- 11) Qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS, o di un SIC, il proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente;
- 12) Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde in relazione agli scarichi fognari;
- 13) Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari dell'Assessorato LL.PP. della Regione Lazio n. 3317 del 29.10.80, n. 2950 del 11.09.82 e n. 769 del 23.11.82 e della recente normativa vigente in tema di costruzioni in zone sismiche;

**VISTA** la nota n. 18779 del 07.04.2010 con la quale l' Azienda Unità Sanitaria Locale – Viterbo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Pubblica U.O.T. Viterbo ha espresso parere igienico sanitario favorevole alla variante urbanistica di che trattasi;

**VISTA** la nota n. 13344 del 06.04.2011 con la quale il Dirigente del Settore VIII – Urbanistica e Centro Storico, Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Viterbo (Vi) ha certificato che, la variante di che trattasi, non ricade in un'Area Naturale Protetta, né in una ZPS, né in un SIC e non è soggetta a Verifica di Impatto Ambientale, né a V.I.A., né si rende necessario l'espletamento delle procedure di V.A.S.;

**VISTA** la nota n. 81111 del 10.05.2010, con la quale la Direzione Regionale Agricoltura – Area Territorio Rurale – Credito ha ritenuto non necessario il rilascio del parere richiesto in quanto dalla verifica dell'Analisi del Territorio è emerso che i terreni interessati alla realizzazione dell'intervento urbanistico in argomento non sono gravati da usi civici né risultano appartenere al demanio civico di Viterbo,;

**RITENUTO** di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 192/3 del 07.07.2011 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

**ALL'UNANIMITÀ**



141 13 APR. 2012 R

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, di approvare la Variante al P.R.G., in Via Monfalcone, da Zona F Sottozona F2 - Servizi ed attrezzature pubbliche a livello locale - a Zona B Sottozona B4 - Saturazione e Sostituzione edilizia - in Esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II bis n. 10465/07, adottata dal Comune di Viterbo (Vt) con deliberazione commissariale n. 1 del 20.04.2010, per i motivi e con le modifiche contenuti nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 192/3 del 07.07.2011, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**, ed in conformità alle prescrizioni di cui al parere n. 89561 del 07.04.2010 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

La Variante è vistata dal Dirigente dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Prov. Fr - Lt - Ri - Vt) nei seguenti elaborati:

- Elaborato n. 01: Relazione - Norme Tecniche
- Elaborato n. 02: Inquadramento Territoriale - Zonizzazione
- Elaborato n. 03: Documentazione Fotografica

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 17 APR. 2012



ALLEG. alla DELIB. N. 141 R  
DEL 13 APR. 2012

Comitato Regionale per il Territorio  
Voto n. 192/3, del 07 luglio 2011.

Relatore  
Arch. Valter Campanella

ALLEGATO A



**OGGETTO: Comune di Viterbo (VT)**  
Variante al P.R.G. Zona F 2 in via Monfalcone.  
Sentenza TAR Lazio sezione seconda Bis n. 10465/07.  
Adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 20/04/2010.  
(rif. L. n° 1150/42).

### IL COMITATO

Vista la nota del Comune di Viterbo n. 49171 del 16/12/2010 pervenuta alla Regione Lazio Direzione Regionale Territorio e Urbanistica in data 21/12/2010 prot. 104452, con la quale il Commissario ad Acta ha trasmesso la Deliberazione Commissariale n. 1 del 20/04/2010.

Vista la nota prot. 104452 del 05/01/2011, con la quale l'Area Amministrativa di Supporto trasmetteva all'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Prov. VT e RI) la documentazione.

Vista la nota prot. 158331 del 18/04/2011, con la quale l'Area Amministrativa di Supporto trasmetteva all'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Prov. FR - LT - RI - VT) la documentazione integrativa.

Vista la nota n°186420 del 02/05/2011 con la quale l'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici (Prov. FR - LT - RI - VT) ha trasmesso all'Ufficio di Staff Tecnico - Amministrativo di Supporto e Controllo di Gestione, corredati dalla relazione istruttoria, gli atti tecnico-amministrativi relativi alla variante di che trattasi.

Esaminati gli atti ed elaborati.  
Sentito il relatore.

### PREMESSO

La variante al PRG, trasmessa dal Comune di Viterbo a firma del Commissario ad Acta, si compone dei seguenti atti:

- *Atti Amministrativi*
- Deliberazione Commissariale n. 1 del 20/04/2010 di adozione nuova;
- Deliberazione Commissariale n. 2 del 16/11/2010 di controdeduzione;

- Avviso pubblico;
  - Relata di pubblicazione; dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio;
  - Richiesta inserimento dell'avviso al BURL;
  - Estratto pubblicazione su il Tempo;
  - Estratto pubblicazione Corriere di Viterbo;
  - Osservazione Evangelisti e Pasqualini;
  - Controdeduzioni alla Osservazione;
  - Dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che l'area oggetto di variante non ricade in un'Area Naturale Protetta, né in una ZPS, né in una SIC. Inoltre non è soggetta né a Verifica di Impatto Ambientale né a Via né a VAS.
- *Elaborati grafici*
- Elaborato 1 relazione e norme tecniche;
  - Elaborato 2 inquadramento territoriale;
  - Elaborato 3 documentazione fotografica;
- *Pareri*
- Parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e DGR n. 2649 del 18/05/1999
  - Parere AUSL;
  - Parere art. 7 comma 1 L.R. 59/95;

Premesso che il Comune di Viterbo è disciplinato da una Variante Generale al Piano Regolatore approvata con D.G.R. n. 3068 del 10.07.1979.

Dagli atti trasmessi a corredo della presente Variante al PRG si evince quanto segue.

L'area oggetto della presente variante è estesa per una superficie di circa 3.000 mq. è sita in Viterbo loc. Paradiso, distinta in catasto al foglio 176 particelle 613 - 38 - 652.

Il vigente PRG classifica l'area in questione per la gran parte come zona F 2 (servizi ed attrezzature pubblici di livello locale) - e, per una modesta quantità, come zona B - sottozona B3 (saturazione e sostituzione edilizia).

Per quanto concerne l'area classificata come zona F 2 e avente una destinazione pubblica e soggetta ad esproprio, essendo oramai decaduto il vincolo preordinato all'esproprio, considerato che il PRG di Viterbo è del 1979, i proprietari avevano chiesto con racc. a/r del 09/02/2006 e 13/02/2006 al Comune di Viterbo che il Comune fosse adottata una nuova pianificazione urbanistica per l'area di loro proprietà in quanto ormai "zona bianca".

Non avendo ottemperato il Comune di Viterbo al tale richiesta, gli interessati hanno presentato ricorso al TAR (ricorso n. 4581/2006) per l'annullamento del silenzio rifiuto ai fini della adozione da parte del Comune ai sensi dell'art. 50 della L.R. 38/1999 di una nuova pianificazione urbanistica dell'area di loro proprietà. Il ricorso è stato accolto con sentenza Tar Lazio n. 13398/06, e con diffida a provvedere alla definizione urbanistica dell'area.

Non avendo il Comune di Viterbo provveduto nei termini dei 60 giorni ad adottare un provvedimento esplicito sulla domanda presentata, i ricorrenti hanno proposto nuovo ricorso (n. 3377/2007) contro il Comune di Viterbo, a cui il TAR Lazio sezione seconda bis con sentenza n. 10465/07 ha accolto e ordina di dare integrale esecuzione alla sentenza TAR n. 13398/2006 nei termini di novanta giorni, e contestualmente veniva nominato in qualità di commissario ad acta un funzionario tecnico della Regione Lazio.

A seguito della nomina veniva nominato il funzionario Regionale geometra Angelo Antonini.

La redazione degli elaborati progettuali è stata affidata ai funzionari del Comune di Viterbo in quanto in possesso dei requisiti richiesti per la redazione della Variante in questione.

In sede di redazione della Variante al PRG è stato accertato che:

- Viste anche le disponibilità finanziarie e le programmazioni attuali, non erano previsti interventi per la realizzazione di edifici scolastici, né immobili di alcun genere,
- L'area risultava interamente vincolata vista la presenza di un D.M. 16/11/1973, e per la presenza di un corso d'acqua c056\_0542 fosso Respoglio e dal suo affluente Fosso della Palanzanella.

Successivamente con Deliberazione n. 1 del Commissario ad acta sono stati adottati gli elaborati grafici e si è provveduto a riclassificare la zona con una destinazione di Zona F 4 \* Servizi ed attrezzature private.

Avverso la Deliberazione del Commissario ad acta è stata formulata osservazione dai proprietari che ritenevano non congrua la destinazione in quanto praticamente inedificabile, adducendo la motivazione che il corso d'acqua risultava intubato.

Il Dirigente dell'UTC di Viterbo controdeduceva all'Osservazione consentendo una maggiore edificabilità alla zona.

Con Deliberazione n. 2 il Commissario ad acta rigettava l'osservazione accolta dal UTC in quanto in contrasto con le normative paesaggistiche e in particolar perché l'area risulta posta sul fosso della Palanzanella e nella fascia di rispetto dei 50,00 metri.

#### *VALUTAZIONE PAESAGGISTICA*

Per quanto attiene ai vincoli l'ambito oggetto di variante è ricompreso nel Piano Territoriale Paesistico n. 1 "Viterbo". Il suddetto Piano e le Norme Tecniche di Attuazione sono stati approvati con la L.R. n. 24/1998; il testo coordinato delle precedenti norme allegato al P.T.P. è stato approvato con D.G.R. n. 4469 del 30/07/1999.

L'area oggetto di Variante al PRG risulta interessata dalla presenza vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, ai sensi dell'art. 142 lettera c) per la presenza del Corso d'acqua pubblica c056\_0542 fosso Respoglio e dall'art. 136, per effetto D.M. 16/11/1973 G.U. 316 del 07/12/1973 - viale Trieste e loc. La Quercia.



In merito alla graficizzazione dell'altro corso d'acqua pubblica il fosso della Palanzanella affluente del fosso Respoglio, si rileva che risulta irrilevante ai fini paesaggistici a seguito della DGR n. 620 del 29/12/2010 pubblicata sul BUR n. 5 del 07/02/2011 e che pertanto non deve più ritenersi vincolato. Contestualmente il corso d'acqua posto a nord dell'area in questione e che rimane vincolato è stato novellato come c056\_585A.

Il PTP n. 1 vigente classifica l'area in questione come zona T urbanizzata che rimanda all'art. 32 Aree di insediamento disciplinate dal P.T.P. con norme.

La Tavola A di P.T.P.R. adottato con D.G.R. n. 556 del 25/07/2007, modificata con la D.G.R. n.1025 del 21/12/2007 pubblicata sul B.U.R.L. suppl. n. 14 al n. 6 del 14/02/2008, classifica la zona in questione come Paesaggio degli insediamenti in evoluzione e in adiacenza al paesaggio degli insediamenti urbani.

Analizzando nello specifico l'area oggetto di Variante risulta interamente compresa nel vincolo paesaggistico del D.M., per quanto riguarda il corso d'acqua risulta compresa solo in parte tra i 100 e i 150 metri della fascia di rispetto del corso d'acqua Respoglio.

Appare dunque possibile consentire varianti secondo quanto contenuto nell'art. 7 della L.R. n.24/98 comma 11 e pertanto la presente Variante al PRG risulta compatibile con il PTP e PTPR.

#### VALUTAZIONE URBANISTICA

La Variante in argomento è stata adottata con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 20/04/2010 ed in quella data sulle tavole del PTPTR entrambe i fossi che interessano l'area erano classificati come acqua pubblica, pertanto era stata data una destinazione di zona F Sottozona F 4\* Servizi ed attrezzature private sostanzialmente inedificabile.

Alla citata Deliberazione commissariale n. 1 i proprietari hanno fatto osservazione affinché fosse data una destinazione consona all'edificio esistente limitrofo. L'osservazione è stata contro dedotta favorevolmente dal dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Viterbo in quanto il fosso risultava intubato in data antecedente alla L. 431/85, inoltre l'area era compresa nel P.P.A. e pertanto gli viene accolta l'osservazione nella quale viene mantenuta la destinazione F 4\* Servizi e Attrezzature Private, con una capacità insediativa di 1,50 mc/mq. e un'altezza massima di 10,50 ml. con parametri quindi analoghi alle Zone B sottozone B 4 delle frazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto come descritto nella relazione allegata alla Variante al PRG (elaborato n. 01) si è rilevato che il Comune di Viterbo non è interessato alla utilizzazione pubblica dell'area, e pertanto appare condivisibile una riclassificazione come edificabile dell'area in oggetto in quanto posta in adiacenza ad una Zona B sottozona B 3 Saturazione e sostituzione edilizia.



REGIONE  
LAZIO

UFFICIO DI STAFF TECNICO - AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO E CONTROLLO DI GESTIONE  
COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

In merito all'osservazione presentata dai proprietari signori Pasqualini ed Evangelisti accolta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico di Viterbo ma non accolta dal Commissario ad acta, si ritiene che la stessa osservazione possa essere accolta secondo quanto appresso descritto.

I presupposti di inedificabilità derivanti dal vincolo di un corso d'acqua non sono più cogenti, a seguito della declassificazione del Fosso della Palanzanella a seguito della DGR n. 620 del 29/12/2010, mentre rimane il vincolo per l'altro corso d'acqua quello posto a nord ovest dell'area e contraddistinto con il n. c056\_585A nella porzione compresa tra i 100 e i 150 m.l. di detta fascia di rispetto.

Considerato che l'area in questione è posta in adiacenza ad una Zona B sottozona B 3 (e praticamente inglobata nella stessa su tre lati); classificata nel PTPR come paesaggi di insediamenti urbani appare opportuno che la stessa, sia classificata per l'intera superficie sempre Zona B ma come sottozona B 4 che ha caratteristiche simili alla sottozona B 3 ma con indici e parametri più contenuti. Quindi IFF 1,50 mc/mq, e altezza massima 10,50 ml. Tale sottozona tra l'altro presenta indici e parametri edificatori in linea con quanto contenuto nell'accoglimento della Osservazione della zona F4\* da parte dell' UTC:

A seguito della presente Variante quindi l'area in questione contraddistinta alle particelle n. 38, 613 e 652 del foglio catastale n.176 destinata dal vigente PRG a **zona F Sottozona F 2 Servizi ed attrezzature pubbliche a livello Locale**, assumerà la destinazione di **Zona B - Sottozona B 4 Saturazione e Sostituzione edilizia**.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Regionale per il Territorio esprime il seguente:

### PARERE

che la Variante al del P.R.G. del Comune di Viterbo (VT), adottata con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 20/04/2010

### SIA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE

con le modifiche sopra riportate da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della 765/67. *Il C.R.p.T. condivide il contenuto dell'osservazione presentata relativamente alla destinazione di zona B4 che dovrà assumere l'area in questione ed invita il Commissario ad acta a prenderne atto con successiva deliberazione.*

Il Segretario del C.R.p.T.  
f.to (Arch. Stefano MEROLA)

Il Vicepresidente del C.R.p.T.  
f.to (Arch. Demetrio CARINI)



Pagina 5 di 5